

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

Presidenza del presidente GIOVANELLI

### INDICE

**(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993,  
n. 549, recante misure a tutela dell'ozono strato-  
sferico**

(Seguito della discussione e approvazione con  
modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 4, 5 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) . . . 4, 13, 15 e *passim*

CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) . . . . . 12, 19,  
20 e *passim*

CONTE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla  
*Commissione* . . . . . 3, 4, 5 e *passim*

LAURO (*Forza Italia*) . . . . . 30, 31, 32 e *passim*

MAGGI (*AN*) . . . . . 6, 7, 15 e *passim*

POLIDORO (*PPI*) . . . . . 11, 20, 39

RESCAGLIO (*PPI*) . . . . . 4

RONCHI, ministro dell'ambiente . . . . . 5, 11,  
12 e *passim*

SCIVOLETTO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) . . . . . 24

SPECCHIA (*AN*) . . . . . 13, 14, 15 e *passim*

VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) . . . 4, 12, 14 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE*

**(2051) Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2051.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta di martedì 25 febbraio scorso. Ha chiesto la parola il relatore, senatore Conte, per riassumere lo stato della discussione sugli emendamenti ed illustrare il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione del Senato,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la dimensione europea ed internazionale in cui necessariamente debbono collocarsi le misure finalizzate alla tutela dell'ozono stratosferico;

valutata l'importanza di una politica globale sulla tematica oggetto del disegno di legge n. 2051 in cui costituiscano parte integrante la eliminazione – quanto più anticipata possibile, in ambito di politiche sovranazionali – delle sostanze lesive durante l'intera fase di gestione nonché la riduzione degli elementi che incidono sul clima globale così come l'attenzione diretta e programmata verso tutti gli altri fattori negativi e pericolosi per l'ambiente complessivamente inteso;

riconosciuta l'importanza prioritaria del confronto tecnico e politico in corso tra i paesi della Unione europea, tra le parti firmatarie del protocollo di Montreal, tra i paesi che hanno aderito alla convenzione di New York in vista appunto di ulteriori decisioni dirette alla salvaguardia della fascia di ozono ed alla tendenziale eliminazione degli altri fattori di nocività ambientale;

considerato che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea ha individuato l'esigenza di accelerare i tempi per l'eliminazione degli usi degli HCFC, a partire da quelli con maggior potere di distruzione dell'ozono, ed ha peraltro sottolineato l'esigenza che gli eventuali sostituti degli HCFC non comportino effetti sul clima globale a causa di un elevato potenziale di effetto serra;

impegna il Governo:

a garantire un ruolo più attivo del Parlamento, nelle competenti Commissioni permanenti, anche attraverso una costante informazione

sullo stato delle trattative innanzitutto nel quadro europeo e quindi nelle varie sedi internazionali, sulle materie richiamate;

a favorire una discussione di merito sulle scelte più significative, anche per assicurare il contributo del Parlamento nazionale all'azione politica del Governo stesso nelle sedi internazionali deputate alle scelte per l'ambiente globale;

ad un sollecito intervento in sede europea perchè si pervenga ad un anticipo delle scadenze del regolamento (CE) n. 3093/94 per accelerare i tempi dell'eliminazione di tutte le sostanze pericolose per la fascia d'ozono e garantire contestualmente l'impiego di sostanze sostitutive che non comportino effetti negativi per la protezione dell'ambiente oltre che della fascia d'ozono;

a procedere al rifinanziamento dei fondi previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 549 del 1993».

04/2051/13

IL RELATORE

CONTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare tutti i colleghi della Commissione perchè gli interventi che si sono avuti nella discussione generale e anche nel corso della illustrazione delle proposte emendative non solo hanno espresso una dialettica utile per giungere a risultati conclusivi, ma hanno quasi imposto la ricerca della definizione di proposte integrative del disegno di legge presentato dal Governo su una materia tanto delicata come quella della tutela dell'ozono stratosferico. Io stesso, in quanto relatore, fin dall'inizio mi ero riferito alla necessità di una disponibilità da parte della Commissione a ricercare delle soluzioni praticabili e rispondenti non alla logica del compromesso riduttivo, ma capaci di sostenere l'azione del Governo nelle sedi internazionali, affinché possano essere varate nei tempi più brevi possibili misure coerenti con l'obiettivo assolutamente primario, che è un punto politico essenziale, della difesa della fascia di ozono.

È così che si è giunti alla formulazione dell'ordine del giorno che propongo alla Commissione, ma anche dei due emendamenti che intendo presentare e che potremo valutare al momento opportuno, cioè quando discuteremo le modifiche proposte all'articolo 2. In questo momento del nostro lavoro auspico che l'ordine del giorno, che intende ricomprendere i motivi emersi dal dibattito e le relative proposte emendative, possa trovare il consenso critico e attento della Commissione.

Illustro ora i punti fondamentali che qualificano l'ordine del giorno stesso. Il primo è la volontà politica di tutelare la fascia dell'ozono in un contesto di politica globale dell'ambiente e per l'ambiente. Il secondo punto sta nella consapevolezza del necessario contesto europeo ed internazionale, per l'indicazione di un impegno coerente e qualificato nell'uso degli strumenti a disposizione, in primo luogo le trattative in corso per una nuova definizione e specificazione dei regolamenti comunitari, ma anche il lavoro in corso tra le parti che hanno aderito al protocollo di Montreal e alle diverse conferenze che ne sono seguite, nonché il lavoro all'interno della convenzione di New York, che pure ri-

guarda un aspetto integrante della politica globale entro la quale anche la tutela dell'ozono dovrà essere perseguita.

Il terzo punto dell'ordine del giorno prevede un'attenzione responsabile alle produzioni nazionali, non solo agli aspetti occupazionali, ma anche agli incentivi allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e delle scelte compatibili. Il dibattito della nostra Commissione si è fatto carico di questo, senza cedere a pressioni di alcun tipo, ma valutandole con quella consapevolezza e responsabilità che deve essere propria del politico nel momento in cui affronta un tema delicato e complesso come questo. Credo che l'azione della Commissione possa trovare nella formulazione definitiva di questo disegno di legge la base per potersi svolgere compiutamente nel futuro. Infatti è questo che chiediamo al Governo a partire dal disegno di legge al nostro esame: una continua informazione alla Commissione affinché venga posta in grado di valutare i punti qualificanti del non facile lavoro che nelle sedi internazionali - oltre che nei luoghi in cui la politica del nostro Paese si concretizza e si afferma - deve trovare un riscontro il più coerente possibile.

È questo lo spirito con il quale l'ordine del giorno viene proposto alla Commissione, con la richiesta e l'auspicio di un consenso che possa significare impegno da parte della Commissione stessa e dunque del Parlamento a seguire nella stagione attuale, già ricca di impegni di lavoro e di confronti internazionali, con l'attenzione che merita questo problema così significativo per la vicenda umana e ambientale complessivamente intesa.

**PRESIDENTE.** Data la latitudine di questo ordine del giorno rispetto al provvedimento, propongo di discuterlo preventivamente rispetto agli altri ordini del giorno presentati, dal momento che alcuni di essi potrebbero risultare assorbiti da questo ordine del giorno.

**BORTOLOTTI.** Mi pare che l'ordine del giorno presentato dal relatore assorba completamente quello da me presentato. Per questa ragione annuncio il ritiro del mio ordine del giorno e il mio voto favorevole all'ordine del giorno del relatore.

**VELTRI.** Esprimo pieno apprezzamento per l'ordine del giorno presentato dal relatore, per le considerazioni che hanno accompagnato questa riflessione. Dichiaro inoltre di ritirare l'ordine del giorno da me presentato poichè esso faceva sostanzialmente riferimento alle stesse tematiche, anche se in modo meno organico.

**RESCAGLIO.** Desidero soltanto sottolineare l'aspetto molto positivo di questo ordine del giorno: la visione del problema in una dimensione europea. Mi pare che questo sia garanzia anche per il futuro, dal momento che il problema è fortemente sentito. La possibilità di coniugare i nostri interessi con quelli di altri paesi è l'aspetto più qualificante di questo ordine del giorno, che per questo motivo noi voteremo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal relatore ed esprime apprezzamento per la sollecitazione di un dibattito sugli orientamenti e le scelte che si vanno ad adottare in sede di Unione europea. Spero che la Commissione calendarizzi al più presto questo dibattito.

Tuttavia non posso assumere un impegno rispetto a quanto indicato nell'ultimo punto del dispositivo dell'ordine del giorno, vale a dire il rifinanziamento dei fondi previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 549 del 1993: tali commi si riferiscono alla legge 17 febbraio 1982, n.46, concernente l'istituzione di un fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, non di competenza del mio Dicastero. È vero che i fondi previsti da quella legge sono esauriti ma non posso impegnarmi per un loro rifinanziamento: esclusivamente su questo punto mi devo rimettere alla valutazione della Commissione, pur condividendone lo spirito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

CONTE, *relatore alla Commissione*. All'articolo 2 erano stati presentati alcuni emendamenti da parte dei vari gruppi politici. Il punto maggiormente oggetto di modifiche era stato l'indicazione della data di cessazione dell'uso di sostanze lesive dell'ozono, fissata nel disegno di legge presentato dal Governo al 31 dicembre 2008.

Il relatore, nello spirito che aveva già informato la relazione alla Commissione e con riguardo ai temi particolarmente all'attenzione dei Gruppi, ha cercato di affrontare il problema della fissazione di una data anche in rapporto all'altra Camera. I colleghi ricorderanno che verso la fine del 1996 dalla Camera dei deputati era stato introdotto, in coerenza con il regolamento comunitario, il termine indicato dall'Unione europea, vale a dire quello del 2015.

Vorrei sottolineare che abbiamo assunto tutti, come assolutamente necessario, l'orizzonte sovranazionale e soprattutto europeo, rendendoci conto benissimo che le misure atte a salvaguardare la fascia dell'ozono impongono una concertazione a livello sovranazionale. Oltretutto questo punto, per la sua valenza ambientalistica dal punto di vista dello sviluppo compatibile, rende la prospettiva di costruzione dell'Europa particolarmente qualificante e coerente con valori di salvaguardia e di garanzia di un equilibrio complessivo. Per questo motivo propongo alla Commissione di accettare le data del 31 dicembre 2008 per la cessazione dell'utilizzo delle sostanze lesive. Contemporaneamente, si richiama la necessità che il nostro Paese recepisca le decisioni che a livello comunitario devono essere nel frattempo assunte, con l'auspicio che tutti abbiamo formulato, ed io per primo, che queste nuove date, per le quali si sta lavorando ancora in queste settimane e si lavora nei prossimi mesi, siano quanto più possibile anticipate rispetto all'originario termine del 2015 previsto dal regolamento comunitario n. 3093/94. Questo è un pun-

to politico, perchè non può sfuggire ad alcun senatore che pur mantenendo il termine del 2008 proposto dal Governo dovremo adeguarci alle scadenze previste dai regolamenti comunitari; ciò non costituisce una sorta di fuga in avanti tantomeno un approdo di tipo opportunistico.

Desideriamo esprimere appoggio politico all'azione del Governo affinché nella trattativa con gli altri paesi possa raggiungere risultati coerenti con l'obiettivo primario della tutela della fascia dell'ozono. Ovviamente, in questa nostra decisione politica vi è anche la consapevole e responsabile attenzione alle necessità dell'apparato produttivo del nostro paese, attenzione che non può limitarsi ad una sorta di testimonianza, che potrebbe esporre il sistema industriale a procedure di infrazione senza con ciò recare alcun vantaggio alla salvaguardia dell'ozono. Questa è stata la preoccupazione che ha mosso il relatore nel momento in cui ha assunto la decisione, che vuol essere significativa e espressione di volontà politica della nostra Commissione, di accettare la data del 2008, a meno che a livello europeo non saranno concordati nuovi termini e nuove misure per la dismissione graduale e definitiva delle sostanze lesive della fascia dell'ozono.

La proposta finale riguarda sempre l'articolo 2, e in particolare il capoverso 3, con l'aggiunta di un capoverso 3-*bis* in cui si enuncia chiaramente la volontà del Parlamento di recepire nuovi termini e le indicazioni che verranno dall'Unione europea in sede di revisione del regolamento (CE) n. 3093/94.

Signor Presidente, a me premeva ribadire la ragione politica di queste proposte, che si innesta sui contributi venuti da tutte le parti politiche e che dovranno tradursi in proposte emendative che integrino il testo presentato dal Governo e che aprano una nuova fase di attenzione, alla quale noi come Commissione del Senato vogliamo pienamente partecipare, per dare un contributo a questo importante tassello della complessiva politica dell'ambiente. Ho così illustrato congiuntamente gli emendamenti 2.11 e 2.12, gli unici a non essere stati già illustrati in precedenza.

MAGGI. Il relatore ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a un sollecito intervento in sede europea affinché si pervenga ad un anticipo delle scadenze rispetto a quelle previste dal regolamento comunitario. Il relatore non fa riferimento ad alcuna data, ma lascia la decisione all'Unione europea; di contro con l'emendamento fissa una data ben precisa, il 31 dicembre 2008. Non vedo il nesso logico tra l'ordine del giorno, che ho condiviso, e l'emendamento. L'ordine del giorno contiene l'auspicio che sia anticipata la scadenza del 2015; di contro l'emendamento fa un richiamo specificamente politico prevedendo che la scadenza venga portata al 2008. Ma ove l'Unione europea non dovesse recepire tale data, che valore avrebbe questa scadenza prevista soltanto in una nostra legge? Rimarrebbe un fatto squisitamente regionalistico, mentre gli altri paesi procederebbero secondo il regolamento comunitario, ma così la nostra iniziativa non avrebbe alcun significato, sarebbe un atteggiamento velleitario, apprezzabile ma privo di contenuto.

Da parte mia non vi è una predisposizione contraria alle proposte del relatore, gli chiedo però di convincermi che le obiezioni che ho appena mosso possano essere superate. Gli americani direbbero: dammi un elemento per convincermi sulla coerenza tra un ordine del giorno che mi vede consenziente e un emendamento sul quale non posso essere d'accordo.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Ho insistito sul punto politico e non posso nascondere alla Commissione che mi preme particolarmente: siamo in un campo in cui la nostra legislazione deve innestarsi nel contesto europeo ed internazionale. Di qui il richiamo agli strumenti di natura internazionale già operanti (non soltanto regolamenti europei ma anche le convenzioni e i protocolli).

L'accettazione da parte del relatore della data del 2008, presente nel disegno di legge originario del Governo, risponde a quell'obiettivo che tutti abbiamo giudicato prioritario: la tutela dell'ozono. Nessuno ha messo in discussione questa necessità. Interpreto questa data del 2008 come l'intenzione del Governo italiano e nostra di assumere un impegno rispetto a quanto dovrà essere discusso nelle sedi internazionali. Anche per questo motivo l'ordine del giorno che è documento di indirizzo, non deve contenere date, ma auspicare che esse possano venire il più possibile anticipate rispetto a quelle indicate nei regolamenti comunitari.

Pur consapevole della rilevanza di quanto affermato dal collega Maggi, non ritengo che ci sia contraddizione tra i due emendamenti che ho illustrato e l'ordine del giorno da me presentato. È vero che con un emendamento introduciamo una disposizione in contrasto con un automatico recepimento delle indicazioni della Unione europea nella legislazione italiana, ma lo si vuol fare per dare un segnale politico forte rispetto alla data del 2008. In questo modo in tutte le sedi sarà chiaramente rappresentata l'intenzione del Parlamento e del Governo italiano di anticipare quanto più possibile la data di cessazione dell'utilizzo delle sostanze lesive. L'impegno per la tutela della fascia d'ozono è stato ampiamente compromesso con scelte di natura economicistica non responsabili. Per questo dobbiamo evitare di lanciare segnali generici, assumendo precisi impegni di natura politica. Questo è il senso della mia proposta, in coerenza con le motivazioni emerse nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già in precedenza illustrati:

*Al capoverso 1 aggiungere il seguente periodo:* «Per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze della tabella A allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed impianti, si applica il decreto 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente, emesso di concerto con il Ministro dell'industria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996».

2.1

POLIDORO, CAPALDI, RESCAGLIO

*Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:*

«3. La produzione, l'utilizzo, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni, le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste, nonché le sostanze di cui alla tabella B, lettera *b*), gruppo I, con potenziale di riduzione dell'ozono uguale o inferiore a 0,065. Per le modalità di cessazione dell'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella B relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996».

2.2

POLIDORO, CAPALDI, GIOVANELLI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:* «cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.» *con le seguenti:* «cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.».

2.11

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:* «cessano comunque il 31 dicembre 2008» *con le seguenti:* «cessano comunque il 31 dicembre 2014».

2.3

LASAGNA

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».*

2.4

VELTRI, CAPALDI

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «cessano comunque il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «cessano comunque il 31 dicembre 2014».*

2.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e fatto salvo il bromuro di metile, la cui data di cessazione è fissata al 1° gennaio 2010».*

2.6

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, PREDÀ, VELTRI

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fino all'adozione di atti modificativi del medesimo regolamento da parte della Comunità europea.».*

2.7

CAPALDI, POLIDORO, RESCAGLIO

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione del decreto ministeriale dovrà rispettare sia la decisione CEE n. 555 del 20 dicembre 1995 per la definizione di «uso essenziale» sia l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3093/94 per ciò che concerne il pieno utilizzo degli idroclorofluorocarburi (HCFC)».*

2.8

VEGAS, LASAGNA

*Al comma 1, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)».*

2.9

VELTRI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3 derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94 comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini».*

2.12

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, sono stabiliti i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inertizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare, per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, in assoluto ovvero limitatamente alla manutenzione e alla ricarica di apparecchi e impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.10

LAURO, LASAGNA

CONTE, *relatore alla Commissione*. La regolamentazione delle modalità per la manutenzione e la ricarica di apparecchi ed impianti appartiene a quella concertazione e a quella graduazione nel tempo previste un po' per tutte le sostanze. D'altra parte ci sono già altri strumenti legislativi operanti, che non vengono aboliti da questo disegno di legge.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 evidenziano una preoccupazione assai realistica, ma non dobbiamo dimenticare che con gli strumenti già operanti è possibile far fronte alla situazione.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Concordo sostanzialmente con il relatore. Voglio soltanto aggiungere che l'articolo 6 fa esplicitamente salvi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, e 12 aprile 1996, n. 193. Se a questo atto amministrativo diamo forza di legge, qualora tra uno o due anni si evidenziasse la necessità di una correzione tecnica dell'atto amministrativo, avremmo bisogno di un ulteriore intervento legislativo, mentre allo stato attuale potremmo farla con l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'industria. Non si aggiunge nulla a quanto già previsto, ma si rischia di creare un intralcio. Non c'è dunque un dissenso nel merito.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per questa chiarificazione relativamente agli effetti del decreto ministeriale 26 marzo 1996, che vengono fatti salvi dal disegno di legge al nostro esame.

POLIDORO. Ritiro gli emendamenti 2.1 e 2.2.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Con l'emendamento 2.11 si propone di eliminare la parola: «comunque»; mi sembra che la soluzione proposta dal relatore sia migliore dal punto di vista formale perchè prevede: «fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese...».

Il termine «comunque» potrebbe creare un margine di ambiguità se riferito alle sostanze e alle lavorazioni non comprese. Quindi il parere del Governo è favorevole.

CARCARINO. Signor Presidente, ritengo opportuno intervenire sugli emendamenti 2.11 e 2.12 con un'unica dichiarazione di voto, perchè sono collegati tra loro.

Anzitutto la nostra parte politica esprime un apprezzamento convinto su questi emendamenti, che a nostro avviso sono una dimostrazione di grande responsabilità ai fini della tutela dell'ozono, che è così importante per tutta l'atmosfera; allo stesso tempo sono una risposta ai lavoratori e alle aziende produttrici che chiedono chiarezza e certezza. Inoltre queste proposte sono in sintonia con gli impegni che in sede internazionale il nostro Governo sta assumendo, anche perchè nel prossimo incontro a livello europeo si potrebbe stabilire una anticipazione dei termini.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole ai due emendamenti sottolineiamo che gli stessi rispondono a quanto è stato più volte ribadito in sentenze della Corte costituzionale, cioè che il diritto alla salute è un diritto assoluto e primario e quindi non subordinabile ad altri diritti o interessi. Per queste ragioni annunciamo il nostro voto favorevole agli emendamenti 2.11 e 2.12.

VELTRI. Credo sia difficile esprimersi sull'emendamento 2.11 senza intervenire – come del resto ha fatto il senatore Carcarino – anche sul 2.12, in quanto rappresentano due facce di una stessa medaglia; direi anzi che, se posso dire così, la medaglia è a tre facce in quanto vi è anche l'ordine del giorno. Evidentemente non tocca a me dare chiarimenti sull'ordine del giorno presentato dal relatore, nè tocca a me convincere il senatore Maggi che così garbatamente li chiedeva, però vorrei esprimere il mio parere perchè la discussione aiuti sempre.

Credo ci sia una sorta di combinato disposto tra quanto contenuto nell'ordine del giorno al suo penultimo punto e quanto contenuto nei due emendamenti del relatore. Infatti, la proposta di omissione del termine «comunque» bisogna leggerla in collegamento con quanto prevede l'emendamento 2.12, che rimanda alla adozione di nuovi termini nel caso in cui la revisione del regolamento comunitario dovesse anticiparli. Però la cosa più importante è la connessione con il penultimo capoverso dell'ordine del giorno; non trovo una contraddizione, anzi trovo addirittura un elemento *ad adiuvandum* rispetto all'operazione che sta compiendo il Governo, che chiama il Parlamento a sostenerlo al fine di anticipare e adeguare in sede internazionale le norme che riguardano la tutela della fascia di ozono. Teniamo ferma la scadenza del 2008, però contestualmente prevediamo che i termini contenuti in questo provvedimento decadranno nel momento in cui, in sede di revisione del regolamento comunitario n. 3093 del 1994, dovessero essere modificati. Così al tavolo della negoziazione ci presentiamo forti del fatto di aver noi stessi, uni-

lateralmente, anticipato tali termini; ci impegniamo a modificarli nel momento in cui in sede comunitaria verrà assunto un simile impegno.

Per questo dichiaro il mio convinto voto favorevole agli emendamenti 2.11 e 2.12 e contestualmente ritiro l'emendamento 2.4 a mia firma.

BORTOLOTTO. Voterò a favore sia dell'emendamento 2.11 che del 2.12 poichè rimane fermo il termine del 2008 contenuto nella proposta del Governo, al cui mantenimento teniamo molto perchè la tutela dello strato di ozono è fondamentale e sappiamo che la concentrazione nella stratosfera di sostanze lesive dell'ozono continua ad aumentare. Mantenendo il termine previsto dal regolamento comunitario, continuerà ad aumentare fino al 2020, per cui anticipare la scadenza al 2008 è importantissimo.

Il successivo emendamento 2.12 sottolinea la necessità che l'Italia, in quanto componente dell'Unione europea, si adegui ad una eventuale modifica del regolamento comunitario n. 3093/94; evidentemente non possiamo che votare a favore, tanto più considerando il fatto che il dibattito a livello comunitario porta verso un anticipo delle scadenze, anche rispetto al 2008: per alcune sostanze particolarmente lesive si propone di anticiparne l'eliminazione al 2005.

SPECCHIA. Comprendo lo sforzo fatto dalla maggioranza e anche dal Governo per trovare una posizione unitaria su una questione così importante come la difesa della fascia di ozono – un bene che sta a cuore a tutti – ma anche sulla difesa del lavoro, delle nostre industrie e dei nostri lavoratori. Noi ci siamo espressi in maniera chiara sin dall'inizio a difesa dell'ozono, un bene cui siamo interessati come gli altri; ma abbiamo aggiunto che un'azione in questo senso – non siamo stati i soli a dirlo – non può essere esercitata da un solo paese perchè non servirebbe a niente. Un'azione efficace deve essere svolta a livello europeo e mondiale; ecco perchè condividiamo l'ordine del giorno, che propone di anticipare per tutti i paesi il termine per l'utilizzo di certe sostanze. Ciò permette di tutelare l'ozono mettendo nelle stesse condizioni le industrie dei vari paesi che operano negli stessi settori, così tutelando le nostre industrie e i nostri lavoratori.

Tuttavia, nel momento in cui si ritiene di agire da soli, svolgendo certamente una buona azione dal punto di vista ambientale, si commette una pessima azione dal punto di vista della tutela delle nostre imprese e del nostro lavoro. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento che riporta la data di scadenza a quella prevista dal regolamento comunitario e per lo stesso motivo non siamo favorevoli all'emendamento del relatore, anche se apprezziamo lo sforzo che egli ha fatto nei suoi precedenti interventi e in altre sedute di porsi in maniera problematica, visto che sono diversi gli interessi legittimi in campo. Apprezziamo il suo sforzo con la proposta di eliminare il termine «comunque», il che secondo le sue intenzioni dovrebbe modificare la situazione; a nostro avviso questo non cambia sostanzialmente le cose.

A prima vista l'emendamento 2.12 sembrerebbe avere un carattere innovativo, perchè di solito nei provvedimenti legislativi non si immaginano date diverse da quelle indicate in atti assunti a livello internazionale. Una anticipazione rispetto alla scadenza prevista dal regolamento comunitario ci può stare anche bene, siamo aperti a tutto, ma continuiamo a ritenere migliore l'indicazione della data del 2014, magari accompagnata da quella previsione contenuta nell'emendamento 2.12. Così facendo, nel caso in cui il Parlamento europeo dovesse introdurre un termine più ravvicinato, grazie a quella previsione lo renderemmo immediatamente effettivo.

Pertanto il nostro Gruppo voterà contro gli emendamenti 2.11 e 2.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.3 e 2.5, mentre l'emendamento 2.4 è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

VELTRI. Dichiaro di voler ritirare l'emendamento 2.6 ritenendo preferibile trasformarlo in un ordine del giorno. Col presente emendamento si intendeva affrontare il problema dell'uso del bromuro di metile, una sostanza assai dannosa in agricoltura, usata soprattutto nei paesi del Sud del Mediterraneo e nel Mezzogiorno d'Italia. Con l'ordine del giorno si potrebbe, senza prevedere date fin d'ora, impegnare il Governo a condurre una trattativa in sede internazionale per la riduzione dell'uso di queste sostanze, magari attraverso l'individuazione di valide alternative.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la necessità di adottare misure finalizzate alla protezione della fascia dell'ozono stratosferico;

considerato che tra le sostanze ritenute lesive dell'ozono è incluso il bromuro di metile;

considerato che tale sostanza viene utilizzata e riveste una particolare importanza per l'agricoltura italiana e di tutta l'area mediterranea;

considerato che, allo stato attuale, non esistono valide alternative al bromuro di metile e che pertanto, in assenza di queste, una eventuale, troppo anticipata eliminazione di detta sostanza comporterebbe ripercussioni fortemente negative sulla realtà agricola;

considerato il permanere di incertezze scientifiche sull'effettivo danno per l'ozono derivante dal bromuro di metile ed inoltre che la gran

parte delle emissioni di questa sostanza provengono naturalmente dagli oceani;

considerato che la VII conferenza delle parti firmatarie del protocollo di Montreal, svoltasi a Vienna nel dicembre del 1995, nell'individuare, tra l'altro, i tempi per la riduzione e la eliminazione dell'uso del bromuro di metile, ha fissato al 2040 la data ultima di uso per i paesi in via di sviluppo e che, pertanto, essendo in atto uno spostamento verso quei paesi dell'uso del bromuro di metile, si potranno determinare effetti negativi di concorrenza per le produzioni agricole italiane ed europee, senza alcun beneficio per l'ozono derivante dalla riduzione globale delle quantità utilizzate;

considerato che la posizione espressa dal Governo italiano indica una misura di realismo e di equilibrio nella politica ambientale, contrastando sia l'eccessivo allontanamento dalla data di cessazione, sia posizioni opposte che non tengono conto dei problemi di inapplicabilità cui si espongono, nè degli effetti concreti sulla realtà economica e sociale;

considerato che è necessario un sufficiente lasso di tempo per la individuazione di praticabili alternative al bromuro di metile e per la introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni;

impegna il Governo:

a condurre in sede europea e internazionale la trattativa per la riduzione delle sostanze lesive dell'ozono, tenendo fortemente in conto le necessità e le specificità dell'agricoltura mediterranea, in ordine all'uso del bromuro di metile;

a considerare i termini attuali utili e sufficienti a consentire, nel rispetto degli equilibri ambientali, sia l'individuazione di valide alternative al bromuro di metile, che la contemporanea, possibile introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni».

0/5/2051/13

SCIVOLETTO, VELTRI, PIATTI, BARRILE, PREDÀ

SPECCHIA. Signor Presidente, la Commissione agricoltura si era espressa in maniera molto ferma a proposito del bromuro di metile, proprio per la delicatezza delle problematiche ad esso connesse: sarebbe bene che la nostra Commissione tenesse conto di quel parere. Vorrei comunque fare mio l'emendamento 2.6, poichè non giudico condivisibile la proposta del senatore Veltri.

MAGGI. Mi associo alle considerazioni del collega Specchia.

BORTOLOTTO. Il bromuro di metile è una delle sostanze maggiormente lesive per l'ozono; mi pare sia addirittura cinquanta volte più lesivo dei CFC. Si tratta, quindi, di un problema gravissimo. Oltretutto, anzichè essere utilizzato in impianti di refrigerazione, al cui interno resta confinato, viene sparso sui campi per uccidere ogni forma di vita del terreno, compresi i funghi che sono particolarmente resistenti. Si tratta di un liquido irritante, fortemente lacrimogeno e, secondo alcuni studi,

anche genotossico e forse cancerogeno. Perciò si tratta di un pesticida pericoloso, largamente usato purtroppo in agricoltura e per di più – ripeto – lesivo per l'ozono.

L'ordine del giorno in esame chiede sostanzialmente che il Governo mantenga, in sede comunitaria, una posizione che sostiene il 2008 come data per la cessazione del suo utilizzo. Da qui al 2008 abbiamo undici anni a disposizione; non stiamo chiedendo che domani i nostri agricoltori cessino di usare questo prodotto. La Comunità europea, vista la particolare tossicità e lesività per l'ozono di tale prodotto, potrebbe fissare un termine più anticipato. Comunque non il 1999, ma al limite il 2004 o 2005.

È giusto chiedere al nostro Governo di puntare a posticipare questo termine? Per me no, perchè gli agricoltori devono aver il tempo necessario ad adeguarsi; ma cinque anni di tempo, ad esempio, possono essere sufficienti.

Ricordo inoltre che esistono delle tecniche di agricoltura biologica alternativa all'uso del bromuro di metile, come ad esempio utilizzare dei fogli di plastica nera che, stesi sui campi, si surriscaldano per effetto del sole e uccidono ugualmente tutti i microrganismi senza utilizzare sostanze nocive.

Quindi, nel comprendere le motivazioni degli agricoltori, non volendo impegnare il Governo e in particolare il Ministero dell'ambiente a condurre una battaglia contro l'Europa per posticipare questi termini, mi asterrò dal votare l'ordine del giorno in esame.

**PRESIDENTE.** Ricordo che la Commissione agricoltura nel ritenere pienamente condivisibili gli obiettivi di tutela ambientali complessivamente perseguiti con il provvedimento in esame, ha sottolineato l'opportunità che, con esclusivo riferimento al bromuro di metile (il cui utilizzo è particolarmente diffuso in agricoltura), il termine del 31 dicembre 2008 previsto all'articolo 2, comma 1, terzo capoverso, sia fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in linea anche con il termine già adottato, per la medesima sostanza, con l'accordo di Vienna del 1995 dai paesi aderenti al protocollo di Montreal (relativamente ai paesi sviluppati), salve eventuali anticipazioni di tale termine disposte in sede comunitaria; e ciò al fine di tenere conto della diversificata situazione produttiva sia di quei paesi del bacino mediterraneo, per i quali l'accordo di Vienna fissa il termine limite al 2040, sia dei paesi dell'Europa centro-settentrionale, in grado di ricorrere a procedure di disinfezione del terreno (attraverso gas e vapori naturali), non disponibili, a parità di condizioni, per i produttori italiani, sia infine dell'esigenza di prevedere un ragionevole lasso di tempo necessario ad individuare – attraverso un'azione di impulso e sostegno alla ricerca scientifica – delle alternative praticabili all'uso del bromuro di metile in agricoltura.

Mi pare di poter dire che il parere della Commissione agricoltura è riportato nell'ordine del giorno illustrato dal senatore Veltri: d'altronde, tra i firmatari dell'ordine del giorno c'è anche il presidente Scivoletto, estensore del parere della 9<sup>a</sup> Commissione.

A proposito della richiesta del senatore Specchia e della conseguente questione procedurale, dal Presidente del Senato, il quale ha ribadito che ove i presentatori accettino o dichiarino il ritiro di un emendamento con la sua trasformazione in un ordine del giorno, tale volontà è da considerarsi prevalente sulla facoltà di altro senatore di farlo proprio, perchè sostanzialmente si tratterebbe di una diminuzione del potere di titolarità e utilizzo dell'emendamento da parte di coloro che l'hanno concepito e firmato. È un'interpretazione che ha certamente una sua logicità e in tutte le interpretazioni la logicità è importante.

SPECCHIA. Signor Presidente, già precedentemente non è stato possibile votare un nostro emendamento e ne abbiamo preso atto.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.5 è stato precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.11.

SPECCHIA. Anche ritenendo che l'emendamento da noi presentato fosse piuttosto radicale nella modifica del testo al nostro esame e che quindi doveva essere votato prima dell'emendamento 2.11, non ho voluto sollevare la questione.

Adesso, però, non ci viene data neanche la possibilità di votare l'emendamento 2.6. Forse siamo stati ingenui perchè se avessimo avuto maggior tempo a disposizione avremmo chiesto agli altri colleghi di firmare e di non proseguire l'esame di questo disegno di legge in sede deliberante, dal momento che la maggioranza si è compattata e vuole andare avanti. Chiaramente questo ci servirà da lezione per il futuro.

Certamente ci saranno dei precedenti su questa storia della trasformazione, ma bisogna vedere quali; inoltre, bisogna vedere se si tratta di una vera trasformazione o semplicemente dello spostamento di una data. Quindi parleremmo di una trasformazione impropria. Chiedo perciò di poter votare l'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, accetto la sua osservazione, ma a questo punto abbiamo già votato l'emendamento 2.11 che formalmente è preclusivo. Però, per quanto riguarda l'emendamento 2.6, non credo di poter dare in Commissione una interpretazione diversa da quella che sullo stesso quesito è stata data in Aula dal Presidente del Senato che, devo presumere, quanto meno ha approfondito il problema più di quanto abbia fatto io.

SPECCHIA. Deve trattarsi di una vera trasformazione.

PRESIDENTE. Stavo arrivando a questo punto. Ora, vi è una trasformazione in questo senso: vi è coerenza fra il parere della Commissione agricoltura, la *ratio* dell'emendamento, la *ratio* dell'ordine del giorno, in quanto tutti viaggiano nella medesima direzione. Infatti segnalano un problema particolare che l'agricoltura italiana e segnatamente quella meridionale deve affrontare, come tutta l'agricoltura mediterranea, mentre l'agricoltura di altri paesi non conosce il problema del bro-

muro di metile negli stessi termini. La *ratio* dell'emendamento è coerente con quella dell'ordine del giorno, che impegna il Governo a considerare, senza tuttavia fissare scadenze, le ragioni e le specificità di una parte rilevante della nostra agricoltura.

Mettere in votazione l'emendamento significherebbe probabilmente tradire la volontà dei firmatari, che con il parere della Commissione agricoltura e con la presentazione di un ordine del giorno hanno ritenuto di perseguire un certo risultato.

SPECCHIA. Allora la prego di richiedere ai presentatori se condividono il ritiro dell'emendamento, anche perchè in Aula è stato detto che tutti i firmatari devono condividere la trasformazione in ordine del giorno, o per iscritto o verbalmente.

PRESIDENTE. Credo che la richiesta sia legittima, anche se non ho dubbi in proposito perchè il senatore Scivoletto si è rivolto personalmente a me.

CARCARINO. Ma lei riconosce che le firme dei presentatori sono autentiche?

PRESIDENTE. Certo.

CARCARINO. Allora deve assumersi le sue responsabilità, chiudendo così la questione. Non capisco cosa cerchiamo ancora: votiamo l'ordine del giorno! Se il Presidente ritiene che queste sono firme autentiche, se ne assuma la responsabilità e si passi ai voti.

PRESIDENTE. Stiamo semplicemente cercando di superare il punto di difficoltà; cerchiamo di non complicare le cose oltre misura.

Riconosco al senatore Specchia di aver sollevato un problema sul quale non c'è una norma scritta in base alla quale affermare che la sua richiesta è manifestamente infondata. Il Presidente è nelle condizioni di dover assumere un orientamento e lo fa sulla base del proprio convincimento nonchè dei precedenti a sua disposizione.

Vi è una richiesta del senatore Specchia di esplicitare ulteriormente la volontà dei firmatari dell'ordine del giorno ed io riferisco non solo che il senatore Scivoletto è stato qui presente, ma che avendo un impegno come presidente della Commissione agricoltura, in questo momento non può partecipare ai nostri lavori. Pertanto, propongo di accantonare la discussione sull'emendamento e sull'ordine del giorno, riservandomi la decisione di accordare il mio consenso alla trasformazione dell'emendamento 2.6 in un ordine del giorno, e di proseguire con l'esame degli altri emendamenti, segnalando al senatore Scivoletto la necessità di essere presente in Commissione per risolvere questo punto.

CARCARINO. Presidente, è un precedente molto pericoloso; la sua è una scelta molto pericolosa.

PRESIDENTE. Mi auguro che non costituisca un così grave precedente.

CARCARINO. Bisogna prendersi le proprie responsabilità nei momenti difficili.

SPECCHIA. È una situazione che si è presentata anche in Aula ed è giusto approfondirla.

VELTRI. Ma se in Aula manca qualcuno non si sospende, si va avanti.

PRESIDENTE. L'interpretazione dello stesso Presidente del Senato è centrata sulla individuazione della volontà dei firmatari: la volontà politica dei firmatari non può essere tradita da una appropriazione che ne fa un uso diverso. Questa la *ratio* del pronunciamento del Presidente del Senato e pertanto, poichè la volontà politica dei firmatari può essere verificata senza troppe complicazioni, propongo di accantonare l'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno.

CARCARINO. Ma se lei ha un atto depositato con la firma del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione e lei certifica che è autentico, non ha bisogno di sentire il senatore Scivoletto.

PRESIDENTE. Non c'è una dichiarazione esplicita di ritiro dell'emendamento da parte di tutti i presentatori; infatti in Aula è stato detto che tutti devono ritirare l'emendamento.

VELTRI. Ma basta anche una dichiarazione scritta.

PRESIDENTE. Quindi, per restare alla certezza possibile, ci comportiamo in questo modo.

Pertanto accantoniamo l'ordine del giorno 0/5/2051/13, il cui primo firmatario è il senatore Scivoletto e passiamo all'esame dell'emendamento 2.7.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai presentatori di ritirarlo.

POLIDORO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.8.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Su questo emendamento credo che siano valide le considerazioni che svolgevo prima, in quanto la materia è già prevista dalle norme attualmente in vigore. Si tratta infatti della individuazione degli usi essenziali a proposito degli idroclorofluorocarburi, che è un tema integrante le trattative in corso a livello internazionale. Pertanto, chiederei ai presentatori di ritirare questo emendamento.

SPECCHIA. Dopo aver aggiunto la mia firma a questo emendamento, annuncio che non intendo ritirarlo anche per rispetto dei presentatori Vegas e Lasagna che attualmente non sono presenti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario all'emendamento in quanto introduce riferimenti che sono scontati nella procedura amministrativa, ma che risultano elemento di rigidità e di limitazione all'autonomia nazionale se inseriti in legge.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Poichè l'invito al ritiro non è stato accolto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Vegas e Lasagna, fatto proprio dal senatore Specchia.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.9.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 2.9 si estende l'attenzione normativa a quelle sostanze come il PFC e l'HFC che effettivamente meritano considerazione, la stessa riservata agli idroclorofluorocarburi. Il riferimento a perfluorocarburi e agli idrofluorocarburi è legato a ricerche scientifiche che hanno dato risultati differenziati ma che tuttavia hanno evidenziato la necessità che si vada ad una graduale diminuzione dell'utilizzo di queste sostanze, così come degli idroclorofluorocarburi.

Considerato che questo emendamento risulta coerente con lo spirito del disegno di legge, esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo ha anche recentemente sostenuto la necessità di limitare l'uso di gas come i PFC e gli HFC. Tuttavia in questo provvedimento si sta regolando l'utilizzo dei gas che provocano l'effetto serra: per questo mi rimetto alla Commissione. In realtà con questo emendamento si vuole limitare l'utilizzo dei gas che producono effetti nocivi: è dunque un problema di collocazione dell'emendamento. Il Governo è comunque impegnato nel tenere sotto controllo l'utilizzo di questi gas, tra cui il CO<sub>2</sub>, il metano e l'NOX.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Il Governo ci ha confermato la necessità di una attenzione, pur evidenziando che ci saranno altre occasioni per considerare queste altre sostanze. Se la Commissione è d'accordo, potremmo chiedere al presentatore di ritirare l'emendamento, magari con l'impegno a ripresentarlo in altra occasione.

VELTRI. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento. Vorrei soltanto far notare che, al pari dell'anticipazione al 2008 decisa precedentemente, una indicazione relativa a questi gas avrebbe potuto

essere di sollecitazione al Governo. Perciò, se non ci sono particolari motivi ostativi, sarei per mantenere l'emendamento.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto allora alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Veltri.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.12.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.12: ringrazio il relatore per averlo presentato, consentendo una soluzione di ampia condivisione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.6 e dell'ordine del giorno n. 5, precedentemente accantonati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che abbiamo appena approvato un emendamento che ci impegna a recepire il futuro regolamento comunitario in via di definizione. Detto regolamento prevede per il bromuro di metile, in accoglimento delle indicazioni della maggioranza dei paesi europei, una data prossima al 2005, nonostante il nostro Paese abbia proposto – anche se in modo non drastico – una data più lontana.

Se la Commissione avesse votato l'emendamento che prevedeva come data il 2010, esso sarebbe risultato in contrasto con l'impegno contenuto in un ordine del giorno già votato a recepire i regolamenti in elaborazione. Su alcuni punti il regolamento non è ancora definito, ma sul bromuro di metile sembra scontato – sulla base dei documenti che abbiamo analizzato di recente – che ci sarà un'anticipazione rispetto al 2008. Non sarebbe stato coerente fissare in questa sede la data del 2010, avendo già stabilito che ci adegueremo alla revisione del regolamento.

Tuttavia il mio parere è favorevole ad dispositivo dell'ordine del giorno n. 5, anche se vorrei suggerire delle modifiche da apportare alla premessa (modifiche che mi permetto di allegare per iscritto), perchè viene sollevato un problema inerente all'agricoltura mediterranea non tanto di non sostituibilità tecnica, ma di costi aggiuntivi ai quali bisogna far fronte.

Sono dell'idea che sia necessario sostituire il bromuro di metile non solo per i suoi effetti sull'ozono, ma anche per la pericolosità del

prodotto. Ritengo, però, che tale sostituzione andrebbe in qualche modo incentivata anche dal punto di vista economico, perchè presenta dei costi aggiuntivi per l'agricoltura. Bisognerebbe collocarla in un ambito di compensazione economica e – tenendo conto del dispositivo così come è scritto – soprattutto bisognerebbe consentire l'introduzione di nuove tecnologie e l'individuazione di valide alternative.

Ciò premesso, dichiaro comunque di condividere l'ordine del giorno al nostro esame.

VELTRI. Ritengo di poter accogliere i suggerimenti proposti dal ministro Ronchi e quindi riformulo l'ordine del giorno nel seguente nuovo testo:

«La 13<sup>a</sup> Commissione del Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

considerata la necessità di adottare misure finalizzate alla protezione della fascia dell'ozono stratosferico;

considerato che tra le sostanze ritenute lesive dell'ozono è incluso il bromuro di metile;

considerato che tale sostanza viene utilizzata e riveste una particolare importanza per l'agricoltura italiana e di tutta l'area mediterranea;

considerato che, allo stato attuale, sono più onerose le alternative al bromuro di metile;

considerato che la posizione espressa dal Governo italiano indica una misura di realismo e di equilibrio nella politica ambientale, contrastando sia l'eccessivo allontanamento dalla data di cessazione, sia posizioni opposte che non tengono conto dei problemi di inapplicabilità cui si espongono, nè degli effetti concreti sulla realtà economica e sociale;

considerato che è necessario un sufficiente lasso di tempo per la individuazione di praticabili alternative al bromuro di metile e per la introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni;

impegna il Governo:

a condurre in sede europea e internazionale la trattativa per la riduzione delle sostanze lesive dell'ozono, tenendo fortemente in conto le necessità e le specificità dell'agricoltura mediterranea, in ordine all'uso del bromuro di metile;

a considerare i termini attuali utili e sufficienti a consentire, nel rispetto degli equilibri ambientali, sia l'individuazione di valide alternative al bromuro di metile, che la contemporanea, possibile introduzione di nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni».

0/5/2051/13 (nuovo testo) SCIVOLETTO, VELTRI, PIATTI, BARRILE, PREDÀ

SCIVOLETTO. Ascoltate le dichiarazioni del ministro Ronchi e valutata la volontà della Commissione, che mi pare si orienti verso un

ancoraggio al regolamento comunitario, mi chiedevo se non si rende per caso necessario il ritiro dell'emendamento 2.6.

Mi permetto di sottolineare che la posizione del nostro Governo comprende la specificità della questione, nel senso che è in atto, a livello europeo e mondiale, con riflessi seri sull'agricoltura, una posizione che tende a consentire o a non consentire l'utilizzo del bromuro di metile, creando eventualmente delle difficoltà a causa di una data eccessivamente anticipata.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Questa data comunque non è il 2008; si parla di ben altro. A livello europeo si sta parlando di un'anticipazione addirittura al 2000; anticipazione che per noi sarebbe molto difficile da sostenere e che non condividiamo, non essendo questa la posizione italiana.

SCIVOLETTO. Come succede anche in altri comparti dell'agricoltura, altri paesi della Comunità europea – i paesi del centro-nord – hanno interessi contrastanti con i nostri. Si tratta di paesi ai quali non interessa molto l'anticipazione della data anzi, potendo già utilizzare sistemi alternativi, convenienti e sostitutivi del bromuro di metile potrebbero, sul terreno della concorrenza, essere interessati a creare difficoltà all'agricoltura italiana, che per altri aspetti subisce una concorrenza anche da parte dei paesi in via di sviluppo – come ad esempio i paesi del nord Africa – per i quali i limiti arrivano fino al 2040.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. In realtà questi paesi non hanno alcun limite di tempo.

SCIVOLETTO. Abbiamo superato da tempo la teoria del socialismo in un solo paese; figuriamoci quella della tutela dell'ozono in un solo quartiere. La globalizzazione vale anche per la tutela dell'ozono e vorrei, quindi, che queste motivazioni fossero chiare.

SPECCHIA. Signor Presidente, elevo formalmente una protesta per la soluzione da lei ventilata in ordine al ritiro dell'emendamento 2.6. Dico questo perchè è stato fatto il richiamo ad una prassi e a delle decisioni prese dalla Presidenza del Senato che in parte abbiamo prese per buone. Ho anche ricordato che la stessa Presidenza del Senato, in più occasioni, ha fatto presente che gli emendamenti devono essere ritirati o trasformati in ordini del giorno per volontà di tutti i firmatari; basta che uno dei firmatari non sia d'accordo per ritenere vana tale volontà.

È stata sollevata l'obiezione che la possibilità che ci sia un ordine del giorno sottoscritto dagli stessi firmatari dell'emendamento significhi che essi ne hanno implicitamente dichiarato il ritiro. Vorrei sottolineare che a me personalmente, ma anche a diversi senatori e deputati, è capitato di presentare sulla stessa questione ordini del giorno ed emendamenti, per avere la possibilità di ottenere comunque un risultato in caso di bocciatura dell'emendamento.

Per cui ritengo una prevaricazione quella messa in atto dalla Presidenza, che si aggiunge ad una precedente decisione, presa sempre questa sera e da noi non condivisa, di mettere in votazione un emendamento presentato dal relatore prima di un emendamento firmato da me e da altri colleghi sulla stessa materia, il quale modificava il testo in maniera più incisiva.

Per questi motivi elevo una protesta e, nel prendere atto della decisione della Presidenza, annuncio che lo spirito di collaborazione, per quanto mi riguarda, viene meno. Quindi ritengo di non poter più partecipare, questa sera, ai lavori della Commissione perchè, nel momento in cui vengono violati dei diritti, non si può far altro, purtroppo, che prenderne atto. Mi riservo comunque, ovviamente per iscritto, di sottoporre la questione al Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, vorrei sottolineare due punti in merito alle sue osservazioni dal momento che precedentemente non ho avuto modo di farli rilevare, al fine di evitare il più possibile ogni polemica.

Il primo è che la sua osservazione sulla posposizione di un emendamento ad un altro andava fatta tempestivamente.

SPECCHIA. Mi sono fidato!

PRESIDENTE. Ci siamo fidati tutti, collega Specchia.

Non c'è stata da parte della Presidenza alcuna forma di prevaricazione per quanto riguarda l'emendamento da voi presentato, in quanto ho seguito semplicemente l'ordine proposto dal fascicolo degli emendamenti a vostra disposizione. L'osservazione sulla posposizione è stata fatta a votazione già avvenuta e pertanto non è stato possibile valutare l'eventualità di seguire un diverso ordine di votazione, in base ad un criterio sostanziale.

In merito al secondo punto vorrei far notare – uso il condizionale perchè in questo caso arriviamo ad una conclusione diversa – che l'osservazione sull'appropriazione dell'emendamento è stata fatta dopo che già ne era stata prospettata la trasformazione in ordine del giorno.

Tuttavia, essendomi riservato di decidere sulla richiesta del senatore Veltri, sono disponibile, se la Commissione conviene, a mettere in votazione l'emendamento 2.6, a firma del senatore Specchia. Ritengo che la decisione che ho preso sia legittima e soprattutto motivata; tuttavia non è una decisione che considero la linea del Piave, sotto nessun profilo. Ho cercato di interpretare un punto molto delicato, difficile anche per la Giunta per il Regolamento visto che sono in conflitto due interessi: quello dei senatori firmatari a presentare un emendamento sul quale far pronunciare l'Assemblea o la Commissione e da condurre a esiti da essi controllati tramite il potere di ritiro, di modifica e di trasformazione in ordine del giorno; e un altro interesse concorrente, che non ritengo prevalente, che è quello di qualunque senatore, una volta presentato qualsiasi emendamento, a farlo proprio e a pretendere il voto. Sulla concorrenza tra questi due interessi si pronuncerà definitiva-

mente la Giunta per il Regolamento ed io sarò ben lieto di accettarne le conclusioni.

Ho cercato di applicare in questa sede quella che a mia memoria è stata l'ultima interpretazione del Regolamento da parte del Presidente del Senato in Aula. Tuttavia, poichè lo stesso Presidente del Senato ha chiesto che tutti i presentatori dell'emendamento accettassero il ritiro affinché fosse per così dire preclusa la possibilità per altri parlamentari di farlo proprio e poichè non tutti i presentatori dell'emendamento di cui stiamo discutendo sono ora presenti in Commissione, sono disponibile a mettere in votazione l'emendamento 2.6 a firma del senatore Specchia e di altri e chiedere sullo stesso il voto della Commissione.

Faccio questa proposta chiedendo al senatore Specchia di continuare a partecipare ai lavori della Commissione perchè tengo molto alla presenza della minoranza ai lavori della Commissione.

MAGGI. Vorrei ricordare al Presidente che all'inizio della seduta aveva annunciato la presentazione di alcuni ordini del giorno; senonchè l'unico ordine del giorno illustrato è stato quello del relatore, che si è detto essere assorbente degli altri. Ciò voleva significare che l'ordine del giorno del collega Veltri era assorbito.

VELTRI. Ce n'è un altro.

MAGGI. Devo dire che l'altro non lo conosco, perchè è stato illustrato un solo ordine del giorno, tanto che l'altro – non certo per sfregio, ma perchè non aveva più senso – lo avevo strappato lasciando soltanto il testo del collega Conte.

PRESIDENTE. C'è un *qui pro quo*. Nella precedente seduta erano stati illustrati due ordini del giorno relativi all'insieme del provvedimento a firma Bortolotto e Veltri; in questa seduta, coerentemente con la prassi e con il Regolamento, relatore ha presentato un ulteriore ordine del giorno. Alla luce del contenuto di quell'ordine del giorno, approvato dalla Commissione, i colleghi Veltri e Bortolotto hanno ritirato i loro ordini del giorno. Dopodichè abbiamo proceduto all'esame degli articoli e dei singoli emendamenti. Giunti all'esame dell'emendamento 2.6, il senatore Veltri cofirmatario dell'emendamento, ha proposto la sua trasformazione in ordine del giorno e noi – dopo complesse discussioni – abbiamo accantonato il 2.6 e siamo a questo punto.

Se questo punto è ulteriormente superato, allora propongo una separata votazione dell'emendamento 2.6 del senatore Specchia e dell'ordine del giorno a firma dei colleghi Scivoletto, Veltri, Piatti, Barrile e Preda.

CARCARINO. Credo che in questa Commissione stia avvenendo qualcosa di importante ma anche di pericoloso.

Ho ben presente l'interpretazione del Presidente del Senato cui lei ha fatto riferimento; lei ha inoltre richiamato i precedenti in materia dall'89 a oggi e gli elementi confacenti alla discussione in oggetto. Non

condivido la sua scelta di voler votare a tutti i costi l'emendamento e credo che in mancanza di una pronuncia della Giunta per il Regolamento dovremo in qualche modo attenerci ai precedenti richiamati in Aula.

Lei però ha l'autorevolezza per fare quello che vuole. Io voterò contro e la cosa mi dispiace non poco, perchè lei sta creando un precedente che ritengo molto pericoloso.

PRESIDENTE. Confesso di non avere la chiave di volta per risolvere questo punto; questo spetterà alla Giunta per il regolamento.

VELTRI. Credo che questo pomeriggio stiamo smentendo la volontà espressa da tutti i Gruppi di procedere velocemente all'approvazione di questo provvedimento; questo sta avvenendo a causa di una drammatizzazione che mi sembra fuori luogo da parte di tutta la Commissione.

Mi pare che occorra riflettere su questa drammatizzazione. Il Presidente ha ben ricordato ed interpretato la prassi illustrata dal Presidente del Senato riguardo alla possibilità di ritirare emendamenti e trasformarli in ordini del giorno precludendo così l'appropriazione di quegli emendamenti da parte di altri senatori. Se è questa la strada che dobbiamo percorrere, è bene però che la teniamo tutti presente; come con molto garbo è stato sottolineato, la regola deve valere per tutti. Pertanto, preso atto della disponibilità del Presidente ad assumere la prassi della Presidenza del Senato, o viene accettata da tutti oppure non può valere.

Il nostro Presidente chiedendoci un parere ha dimostrato apertura e rispetto verso un concorso di opinioni da parte della Commissione, pur ritenendo di poter aderire all'orientamento autorevole della Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Veltri per queste considerazioni. Concludo questa discussione impegnandomi a proporre la questione alla Giunta per il Regolamento, per evitare di dovermi trovare in futuro nella difficoltà di assumere una decisione arbitraria. Purtroppo, non basta il buon senso nell'interpretazione di quanto è scritto nel Regolamento e di quanto non vi è scritto: richiamando una prassi più recentemente consolidata, l'interpretazione data in Aula dal Presidente del Senato, ho proposto l'accantonamento dell'emendamento e formulato l'invito a presentarsi in Commissione a tutti i firmatari.

È vero che il Presidente del Senato aveva sottolineato l'esigenza della presenza di tutti i firmatari affinché l'emendamento potesse essere dichiarato ritirato, ma non so se ciò costituisca titolo per altri per appropriarsi dell'emendamento. In ogni caso qui deve prevalere la regola democratica di consentire al Senato di pronunciarsi. La mia preoccupazione più seria è di sottrarre un diritto a qualcuno: se non ci sono opposizioni da parte dei firmatari dell'emendamento – come mi pare che sia – ritengo che l'emendamento possa essere posto in votazione comunque, considerandolo recante la firma dei

senatori Specchia e Maggi. Laddove dovesse risultare respinto, verrebbe posto in votazione l'ordine del giorno n. 5.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente ai colleghi che abbiamo ascoltato poco fa dal Ministro indicazioni che devono essere da noi attentamente valutate nel merito. Il Ministro ci ha descritto un quadro di trattative a livello europeo: non dimentichiamo mai che sarà quella la sede in cui saranno assunte le decisioni, che saranno assolutamente vincolanti. Il quadro che il Ministro ha fornito evidenzia una difficoltà obiettiva relativamente all'utilizzazione del bromuro di metile nella nostra produzione nazionale e in particolare in Sicilia, Calabria e Campania. Per questa ragione, a mio avviso, la Commissione dovrebbe dare al Governo quella indicazione che, su altro fronte, il Governo già ha colto: di rappresentare quegli interessi anche in sede europea.

È chiaro che la questione ha obiettivamente una sua specificità: basti pensare ai paesi del Maghreb, assai prossimi al Meridione d'Italia, dove queste sostanze verranno ancora abbondantemente usate per decenni, con effetti veramente devastanti. Se quei paesi rinunceranno a rispettare la media che entro il 2003 verrà raggiunta dai paesi della Comunità, la conseguenza è che si accentuerà sempre di più la differenza tra quei paesi e l'Italia o la Grecia. Questo fattore inevitabilmente avrà riflessi sulla politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e sul tipo di «aiuto» loro fornito. Non ci stancheremo mai di parlare di interventi strutturali e di cooperazione effettiva, in luogo di misure che valgono per una parte del mondo economico sviluppato e non per altre regioni del mondo, legittimando così posizioni in contrasto con il mantenimento di un bene primario come l'ozono. Siamo in un ginepraio di misure, contromisure ed opportunismi che rischia di penalizzare esclusivamente le regioni meridionali dell'Europa.

Voglio solo richiamare questo dato per dire che condivido l'atteggiamento del Governo ed esprimere parere favorevole all'ordine del giorno. Farsi carico delle ragioni dell'agricoltura del nostro Paese è una necessità. Anche in questo campo ci sono comunque altri strumenti da attivare, come la convenzione di New York o il protocollo di Montreal, visto che alcuni paesi dell'Africa del Nord hanno una rappresentanza in quelle sedi; mi auguro che il Governo italiano possa favorire la sostituzione del bromuro di metile in agricoltura anche attraverso incentivi economici ai produttori agricoli e al contempo utilizzare al meglio il tavolo delle trattative, non solo a livello nazionale, affinché possano essere sostituite la produzione e l'utilizzazione di sostanze comunque nocive non solo per l'ozono ma anche più immediatamente per la salute e l'alimentazione degli esseri viventi.

Sulla base di queste considerazioni, invito i colleghi presentatori dell'emendamento a volerlo ritirare; nel caso non aderissero a questo invito, esprimo parere contrario dato che esso potrebbe risultare una emanazione unilaterale che produce difficoltà a livello ultranazionale proprio in relazione a quello spirito che richiamavo in occasione degli altri emendamenti. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno risultante da quell'emendamento.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Mi associo al parere del relatore richiamando quanto dicevo prima sulla volontà già espressa dalla Commissione di recepire il regolamento in elaborazione, che sicuramente contrasta con la data indicata nell'emendamento. In ogni caso il Governo recepisce l'indicazione che è alla base di questo emendamento: fare in modo che nella trattativa in sede europea si tenga conto della particolare condizione delle agricolture mediterranee, al fine di favorire una sostituzione del bromuro di metile ma in condizioni di sostenibilità per la stessa agricoltura.

Faccio presente che alcune colture del Terzo Mondo impiegano ancora il DDT, sostanza ancor più pericolosa. Dobbiamo aiutare quei paesi a non utilizzare più sostanze così pericolose.

In conclusione, mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Specchia e Maggi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Scivoleto e da altri senatori, nel nuovo testo che il Governo ha dichiarato di accogliere.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

LAURO. Signor Presidente, risulta impossibile la sostituzione dell'agente estinguente, mantenendo inalterato l'impianto. Questo è un fatto importante soprattutto per le navi che fanno servizio internazionale, che devono confrontarsi a livello mondiale, tenuto conto anche che si sta varando un disegno di legge per la salvaguardia della bandiera italiana in tal senso, perchè essa dal settimo posto è passata al quattordicesimo.

Quindi sembrerebbe che, nel momento in cui questo aspetto venisse riguardato approfonditamente e sottoposto anche alla competente amministrazione del Ministero, potremmo avere dei dati più precisi per una valutazione organica. Tra l'altro, bisogna pensare che gli impianti devono avere una loro sicurezza e devono essere controllati dai competenti enti tecnici. Ma ciò naturalmente comporterebbe dei tempi lunghi, oltre ai costi necessari per completare questo tipo di procedura.

Questo è il motivo dell'emendamento 2.10 da noi presentato e riteniamo che esso possa essere visto in una maniera nuova in considerazione soprattutto dell'attuale elaborazione di un disegno di legge in materia da parte del Ministro dei trasporti.

CARCARINO. Signor Presidente, volevo chiederle se non ritiene che l'emendamento 2.10 sia per caso estraneo alla materia e quindi da considerarsi inammissibile.

PRESIDENTE. Non lo considero del tutto estraneo alla materia e quindi, seguendo il criterio che ci ha permesso di approvare l'emendamento presentato dal senatore Veltri, ritengo che sia ammissibile.

Certamente la connessione in quel caso era più stretta. Però ora non mi pare di registrare una estraneità, anche perchè vi è un richiamo molto diretto al regolamento comunitario n. 3093 del 1994.

BORTOLOTTO. Mi pare che questo emendamento chieda di continuare ad utilizzare le sostanze della tabella A allegata al presente disegno di legge, che sono quelle maggiormente lesive per l'ozono, anche oltre i termini fissati dai regolamenti comunitari. Non possiamo fare una cosa del genere.

LAURO. Non si tratta soltanto di questo, ma anche del fatto che riguarda tutte quelle navi che sono soggette, prima della data, al ricambio e alla manutenzione, perchè scade tecnicamente il tempo di collaudo dell'impianto antincendio.

BORTOLOTTO. Allora è ancora peggio! È già vietato!

CONTE, *relatore alla Commissione*. Per il problema della manutenzione e della ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati secondo alcuni tipi di estinguento che i regolamenti comunitari hanno classificato come particolarmente lesivi e dannosi per l'ozono, dobbiamo necessariamente riferirci, come abbiamo fatto per proposte emendative precedenti, agli stessi regolamenti comunitari e alle leggi normative in vigore, che prevedono anche la graduazione dei tempi per la manutenzione e la ricarica di impianti vecchi, forse obsoleti – speriamo – tra brevissimo tempo.

Quindi è già previsto un intervento in materia e mi rimetterei al quadro normativo attualmente in vigore, magari con quelle innovazioni che potranno esserci nel prossimo futuro e a cui il senatore Lauro faceva riferimento. Certo, il problema dell'impiego fisico e dei casi ad esso relativi, è un problema esistente. In particolare per i mezzi di trasporto, per le navi e per gli aerei appunto citati in questo emendamento.

Ritengo, quindi, che l'emendamento abbia una sua *ratio*; inviterei comunque il senatore Lauro, proprio nell'imminenza di decisioni riguardanti questo settore e in coerenza con ciò che finora abbiamo detto, cioè di far valere i luoghi della trattativa, della considerazione e della individuazione delle specificità tecniche riguardanti questi particolari elementi, a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno che sia utile in questa fase di intervento legislativo in materia. Ciò mi sembrerebbe più coerente con quanto prima è stato fatto e utile per le decisioni che si stanno prendendo in questo periodo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il disegno di legge in discussione all'articolo 2, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilita «la data fino alla quale è consentito l'utilizzo

di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati», compresi quelli antincendio venduti ed installati sulle navi.

Qual è la differenza che introduce l'emendamento presentato dal senatore Lauro? Esso dice che l'utilizzo può essere consentito «in assoluto», e non solo in sostituzione, per la manutenzione e la ricarica dell'impianto esistente. Si tratta quindi di una deroga troppo estensiva.

L'altra differenza introdotta da questo emendamento è la seguente dizione: «sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti».

Mi dispiace dirle che questo «in assoluto» ci esporrebbe immediatamente ad una procedura di infrazione nei confronti della Comunità europea, perchè assumeremmo una deroga in assoluto, cioè senza alcuna limitazione. Se togliamo le parole: «in assoluto», in questo testo normativo, comunque, è già prevista la possibilità di prevedere particolari interventi per la ricarica e la manutenzione di impianti antincendio; naturalmente non in assoluto e senza il parere dei Ministri dei trasporti e della difesa. Ma nulla osta che il Ministro dei trasporti possa inviare ai Ministri dell'industria e dell'ambiente le sue osservazioni, delle quali ovviamente terranno conto.

Pertanto, è possibile mantenere l'emendamento se si accetta il presupposto che il testo consente già di risolvere il problema, cioè se il presentatore sostiene che per questi impianti antincendio non sempre è possibile – mantenendo lo stesso impianto – fare semplicemente il ricambio della sostanza. Di conseguenza, siccome non si possono cambiare tutti gli impianti antincendio, bisogna prevedere la possibilità di impiego della stessa sostanza una volta verificato che non la si può sostituire – se in manutenzione o in ricarica – senza cambiare l'intero impianto. Ma il provvedimento del Governo già contemplava questa possibilità, che è coerente con l'impostazione del regolamento che infatti la prevede.

Il punto sul quale non posso consentire è l'inserimento delle parole «in assoluto», perchè ciò implicherebbe una facoltà senza limiti e quindi al di fuori del regolamento, il che ci esporrebbe sicuramente ad una procedura di infrazione.

LAURO. Se il problema è solo in questo inciso «in assoluto», si può modificare.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Gli stessi risultati si possono raggiungere con l'attuale testo del comma 3.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Riconoscevo validità alla proposta e chiedevo solo che l'emendamento fosse trasformato in ordine del giorno.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Anche per il riferimento alle specifiche categorie (navi, aerei eccetera) dovremmo poter verificare in sede tecnica se quel tipo di impianto non può essere convertito.

In ogni caso il comma 3 consente di rispondere al problema sollevato dal senatore Lauro.

LAURO. Onorevole Ministro, il concetto è chiaro; era comunque importante il riferimento al Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto che in questo momento è presentatore di un disegno di legge al riguardo; bisogna inoltre tener presente che la competizione tra aziende di navigazione avviene a livello internazionale.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Lei potrebbe presentare un ordine del giorno in cui impegna il Ministro dell'ambiente, nel predisporre il decreto di cui all'articolo 3, ad acquisire il parere del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto riguarda le navi e i trasporti marittimi. Se formulato in questi termini posso accogliere l'ordine del giorno e quindi ho il titolo per chiedere un parere al Ministro della navigazione. Non è necessario introdurlo per legge, perchè lei chiede un parere e non che il decreto sia emanato di concerto.

LAURO. Accetto il suggerimento del Ministro e trasformo l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Lauro predisponga il testo, accantoniamo la votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

### Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Obblighi in materia di recupero e smaltimento*). - 1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purchè presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:

a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;

b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;

c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili nè riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;

d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;

e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;

f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:

a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;

b) delle modalità per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;

c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonché della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonché sulla base del tessuto socio-economico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalità del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;

e) dell'entità e delle modalità di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;

f) delle modalità per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;

g) delle modalità di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;

h) delle norme tecniche e delle modalità per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunità europea;

i) delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12».

2. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo, già precedentemente illustrato:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, aggiungere in fine, le seguenti parole: “, rientranti nei programmi tecnici e scientifici”».

3.0.1

CARCARINO

CONTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si riferisce all'articolo 11 della legge n. 549 del 1993, che riguarda l'attività di formazione, prevedendo la facoltà di inserire tale attività nelle materie scolastiche che rientrano nei programmi tecnici e scientifici.

Al presentatore vorrei sottoporre questa riflessione. La necessità della formazione sul problema dell'ozono, ma anche su tanti altri aspetti che riguardano l'ambiente complessivamente inteso, è venuta affermandosi durante la discussione; riservarla soltanto alle materie che rientrano nei programmi tecnici e scientifici potrebbe essere limitativo di una valenza più generale. È una mia riflessione che sottopongo al collega Carcarino, chiedendogli se non ritenga opportuno rafforzare invece la valenza normativa complessiva e non la natura settoriale. Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Questo emendamento incide sull'impostazione dei programmi scolastici; mi pare che l'osservazione del relatore sia di non settorializzare tale attività formativa in programmi tecnici e scientifici, perchè ciò rischierebbe di impedirli alle scuole che non hanno tali programmi tecnici e scientifici.

Tuttavia, non essendo la modifica dei programmi scolastici di competenza del Ministero dell'ambiente, mi rimetto all'orientamento della Commissione.

CARCARINO. Preferisco che l'emendamento sia votato, e vorrei anche ricordare a tutti i colleghi che lo stesso testo è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati.

Non entro nel merito dell'emendamento perchè la *ratio* e le motivazioni mi sembrano abbastanza chiare.

VELTRI. Pur comprendendo la valutazione del relatore, mi pare comunque importante introdurre queste materie all'interno dei programmi scolastici.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo a cui appartengo.

SPECCHIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *i*), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

*a)* nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive».

**È approvato.**

Art. 5.

1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992, e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «decorrenza dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

5.1

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

5.2

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

5.3

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «bilancio triennale» sostituire le cifre: «1996-1998» con le seguenti: «1997-1999».*

5.4

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del tesoro per l'anno» sostituire la cifra: «1996» con la seguente: «1997».*

5.5

IL GOVERNO

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sono correzioni tecniche, volte ad aggiornare le date stabilite al momento della presentazione del disegno di legge.

CONTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 56, e 12 aprile 1996, n. 193.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996, n. 520».

6.1

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 è abrogato».

6.2

VEGAS, LASAGNA

CONTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 e contrario sull'emendamento 6.2.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Stante l'assenza dei presentatori, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 6.2.

SPECCHIA. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Vegas e Lasagna e fatto proprio dal senatore Specchia.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2.

Il senatore Lauro ha trasformato l'emendamento 2.10 in un ordine del giorno.

LAURO. L'ordine del giorno che presento è il seguente:

«La 13<sup>a</sup> Commissione del Senato,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2051,

in relazione al decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 per quanto riguarda i casi di impiego critico relativi alla protezione ed inerteizzazione totale o parziale di aerei, navi e mezzi speciali ad uso civile e militare per i quali l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge resta consentito, limitatamente alla manutenzione ed alla ricerca di apparecchi ed impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo:

ad acquisire il parere dei Ministeri dei trasporti, della navigazione e della difesa».

0/6/2051/13

LAURO

CONTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

LAURO. Signor Presidente, chiedo che la Commissione si pronunci comunque sull'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Lauro.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CARCARINO. Annuncio il nostro voto favorevole.

BORTOLOTTO. Dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo e la nostra soddisfazione per il mantenimento della data del 2008, che ci pone all'avanguardia in Europa nella tutela della fascia di ozono.

VELTRI. Abbiamo svolto in Commissione un utile lavoro di miglioramento del disegno di legge governativo. Devo dare atto al relatore di essere riuscito a tenere conto di tutte le esigenze emerse sia ambientali, sia impreditoriali, sia normative. Il compromesso raggiunto consente anche al mondo impreditoriale un adeguamento alle prossime scadenze.

Ribadisco che la difesa dello strato di ozono, al pari di ogni altro problema ambientale, non può essere affrontata senza una adeguata concertazione.

POLIDORO. Anch'io dichiaro il nostro voto favorevole. È stato compiuto un buon lavoro, anche se lo sforzo che il Governo e Parlamento dovranno compiere su questo fronte non si esaurisce oggi.

Come in ogni occasione in cui si è cercato di contemperare diverse e legittime aspettative, probabilmente i margini per una qualche insoddisfazione ci sono. Per questo occorre intensificare il lavoro di Governo e Parlamento affinché, come in altri settori e per altri accordi, le regole non valgano soltanto per il nostro Paese ma siano effettivamente rispettate da tutti, indipendentemente dalla capacità di pressione che alcuni settori industriali riescono a determinare nei consessi europei.

MAGGI. Il Gruppo Alleanza Nazionale dichiara la sua astensione: abbiamo avuto l'impressione di una fuga in avanti, quand'anche sia una aspettativa legittima ed auspicabile. Spesso riscontriamo che le cause non si vincono nelle Aule ma nei corridoi: anche questa volta, quando siamo giunti in quest'auletta, abbiamo trovato già tutto preparato e concordato preventivamente, una situazione blindata. Uno spaccato ce l'ha offerto l'eccellente relatore, che è stato anche il terminale di rabbuffi da parte di alcuni di noi. Desidero anzi chiedere scusa al relatore per qualche tono sopra le righe.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore di apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 17,45.*

